

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0153/2004

17 marzo 2004

RELAZIONE

sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle
misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul
multilinguismo
(2003/2227(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Gianfranco Dell'Alba

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	9
<u>ALLEGATO</u> : LETTERA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI.....	13

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 6 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha deferito alla commissione per gli affari costituzionali l'esame della questione delle eventuali modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo (previste dagli articoli 117 e 139 del regolamento), a norma dell'articolo 180, paragrafo 1, del regolamento (2003/2227(REG)).

Nella riunione del 6 novembre 2003 la commissione ha deciso di elaborare una relazione e aveva nominato relatore Gianfranco Dell'Alba.

Nella riunione del 19 gennaio 2004 ha esaminato un documento di lavoro.

Nelle riunioni del 16 febbraio e 16 marzo 2004 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di decisione con 25 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Jo Leinen (vicepresidente), Gianfranco Dell'Alba (relatore), Enrique Barón Crespo, Jean-Pierre Bebear (in sostituzione di Cees Bremmer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Giorgio Calò, Richard Corbett, Jean-Maurice Dehousse, Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Luigi Ciriaco De Mita, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sir Neil MacCormick (in sostituzione di Monica Frassoni), Hans-Peter Martin, Iñigo Méndez de Vigo, Ana Miranda de Lage (in sostituzione di Carlos Carnero González), Camilo Nogueira Román (in sostituzione di Gérard Onesta), Reinhard Rack (in sostituzione di Teresa Almeida Garrett), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (in sostituzione di Daniel J. Hannan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Konrad K. Schwaiger (in sostituzione di Lord Inglewood), Helle Thorning-Schmidt (in sostituzione di Olivier Duhamel), Françoise Veyrinas (in sostituzione di Jean-Louis Bourlanges) e Johannes Voggenhuber.

La relazione è stata depositata il 17 marzo 2004.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo sulle misure precauzionali relative all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo (2003/2227(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del suo Presidente datata 6 novembre 2003,
 - visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0153/2004),
- A. considerando che è la sola Istituzione al mondo a lavorare simultaneamente e pariteticamente con un numero così grande di lingue,
- B. considerando la necessità di introdurre, in via transitoria, misure precauzionali in considerazione della sfida costituita dal quasi raddoppiamento delle lingue ufficiali in data 1° maggio 2004 risultante dall'ampliamento dell'Unione europea in detta data,
- C. considerando che dette misure gli consentiranno di garantire un servizio di qualità equivalente a ciascuno dei suoi membri e di razionalizzare il suo funzionamento avvalendosi al meglio delle risorse umane di bilancio di cui dispone,
- D. considerando la necessità di proseguire la riflessione sui migliori strumenti per tutelare la diversità e la ricchezza culturale e linguistica dell'Europa,
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. decide che tali modifiche entrano in vigore il 1° maggio 2004, data di adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore

Emendamenti

Emendamento 1

Articolo 22, paragrafo 8, commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Allorquando siffatti incontri sono autorizzati, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituiti della commissione.

Nello stesso modo si procede per quanto

riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri sostituti interessati.

Motivazione

L'attenuazione dell'obbligo del multilinguismo sancito dai trattati è ammissibile soltanto con il consenso, esplicito o implicito, dei parlamentari interessati.

Emendamento 2

Articolo 117, paragrafi 3 e 3 bis (nuovo)

3. Durante le riunioni di commissione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione in questione.

3. Durante le riunioni di commissione **e di delegazione** è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione **o della delegazione** in questione.

3 bis. Nel corso delle riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, l'interpretazione è assicurata da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime.

Motivazione

Risulta sufficiente rendere possibile per le delegazioni il regime delle commissioni e introdurre una possibilità di attenuarlo a titolo eccezionale nel corso dei viaggi.

Emendamento 3

Articolo 117 bis (nuovo)

Articolo 117 bis

Norma transitoria

1. In sede di applicazione dell'articolo 117, si tiene conto in via eccezionale, con riferimento alle lingue ufficiali dei paesi che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004, a decorrere da questa data e fino al 31 dicembre 2006, della disponibilità effettiva ed in numero

sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori.

2. Il Segretario generale sottopone ogni tre mesi all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sui progressi compiuti in vista della piena applicazione dell'articolo 117 e ne invia copia a tutti i deputati.

3. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Motivazione

La norma transitoria proposta è prevista inizialmente fino alla metà della prossima legislatura.

Una verifica costante dell'evoluzione della situazione è assicurato dal Segretario generale, che ne riferisce ogni tre mesi all'Ufficio di presidenza e a tutti i deputati, come è già previsto in base al codice di condotta sul multilinguismo.

La formulazione della norma transitoria implica che essa cessa di essere applicabile per una lingua determinata quando le risorse umane in termini di interpreti e di corrispondenti traduttori diventano effettivamente e pienamente disponibili. Inoltre una proroga anticipata anteriormente al 31 dicembre 2006 è possibile in ogni momento, mentre la proroga oltre tale data potrà essere decisa in detto momento alla luce dell'evoluzione concreta, che terrà anche in conto la prossima adesione di nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Turchia (?) ...).

Emendamento 4

Articolo 139, paragrafo 6, comma 1 bis (nuovo)

L'articolo 117 si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo.

Motivazione

L'aggiunta di un riferimento all'articolo 117 bis, mira ad estendere l'applicazione della norma transitoria ivi prevista, alle disposizioni che disciplinano gli emendamenti.

Emendamento 5

Articolo 165, paragrafo 4

4. Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, **117**, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, paragrafo 1, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

4. Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 118, 119, 121, paragrafo 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, paragrafo 1, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 e 147.

Motivazione

Il rinvio all'articolo 117 non è più giustificato in quanto esso si applica già espressamente alle commissioni.

MOTIVAZIONE

1. Enunciato del problema

L'Ufficio di presidenza del Parlamento chiede alla commissione per gli affari costituzionali di esaminare la possibilità di interpretare le regole definite agli articoli succitati – ovvero di proporre un'appropriata modifica – in modo da consentire l'introduzione di misure precauzionali nella loro applicazione.

La necessità di siffatte misure risulta dall'impossibilità materiale cui si troveranno confrontate tutte le istituzioni europee in caso di applicazione assoluta del principio generale del multilinguismo integrale, quale definito dal regolamento n. 1/1958, che costituisce un atto di diritto derivato, adattato ad ogni nuova adesione. Il trattato di adesione in corso di ratifica non prevede alcuna eccezione a tale automatismo.

L'articolo 1 del regolamento n. 1 annovera infatti tra le "lingue ufficiali e di lavoro" tutte le lingue ufficiali riconosciute tali a livello nazionale in tutti i quindici Stati membri attuali dell'Unione, con la notevole eccezione dell'irlandese (gaelico) e del lussemburghese.

L'articolo 290 TCE, che rappresenta la base giuridica di tale regolamento, dispone infatti che "il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato (...) dal Consiglio, che delibera all'unanimità". L'articolo III-339 del progetto di trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa ha ripreso una formulazione analoga.

L'articolo 6 del regolamento n. 1 dispone nondimeno che "le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni".

Il regolamento del Parlamento europeo, nella sua redazione attuale, fa riferimento nell'articolo 117 alle sole lingue ufficiali (e dunque a tutte), sia per quanto riguarda i documenti [scritti] che per quanto riguarda l'espressione orale dei deputati, riprendendo il principio del multilinguismo integrale.

L'articolo 139, dal canto suo, tratta della questione degli emendamenti, stabilendo che essi possono essere messi in votazione solo ove siano disponibili in tutte le lingue ufficiali, SALVO che il Parlamento non decida altrimenti. A tale decisione possono però opporsi almeno trentadue deputati.

2. Questioni preliminari e opzioni possibili

a) Regime temporaneo o permanente?

Le modifiche da apportare al regolamento vanno concepite soltanto su base temporanea, preliminarmente limitata nel tempo, o devono prevedere un quadro permanente (ma soggetto a un riesame periodico alla scadenza di ogni legislatura – o addirittura a metà legislatura) capace di rispondere a tutte le future evoluzioni della situazione (nuovi allargamenti o modifiche del regime linguistico negli attuali Stati membri)?

- b) Distinzione tra l'Aula e gli altri organi del Parlamento europeo (compresi i gruppi politici)

Va ricordato che il regolamento introduce già talune regole specifiche a taluni organi del Parlamento, a cominciare dalla stessa Aula.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere una regolamentazione differenziata in materia di regime linguistico – come avviene già in altre istituzioni dell'Unione – tra Aula e altri organi del Parlamento?

- c) Distinzione fra i tre luoghi abituali di lavoro e gli altri

È opportuno formalizzare nel regolamento tale distinzione, peraltro già applicata mediante il codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza?

- d) Un regime generale o un'autonomia per ogni organo?

È possibile spingersi oltre nella logica tratteggiata nel succitato paragrafo 2 b), lasciando ad ogni organo diverso dall'Aula il potere di decidere in merito al proprio regime linguistico, nel rispetto di criteri generali e secondo modalità da definire?

- e) Un regime differenziato per i documenti scritti o l'espressione orale?

A questi due mezzi d'espressione vanno applicate le stesse regole, in combinazione con le risposte date ai quesiti di cui sopra, restando inteso che i servizi del Parlamento forniranno assistenza ai deputati qualora non fossero in grado di redigere un testo in una lingua da loro conosciuta?

3. Orientamenti suggeriti

Sulla scorta delle risposte ai vari quesiti contestuali al dibattito in sede di commissione e ai vari contatti allacciati con i servizi competenti del Parlamento e i gruppi di lavoro preposti alla problematica dell'ampliamento, il relatore suggerisce di apportare emendamenti alle attuali disposizioni del regolamento in materia di regime linguistico contenuti nella proposta di decisione che sottopone all'esame della commissione per gli affari costituzionali.

- a) Detti emendamenti si sforzano di tener conto delle incidenze che risulteranno dai futuri ampliamenti o da qualsiasi altra modifica in campo linguistico degli Stati membri, pur garantendo il più efficace impiego delle risorse umane disponibili e instaurando una norma transitoria.
- b) Il principio del multilinguismo integrale va mantenuto a livello di Aula, le cui discussioni, insieme ai testi adottati, esprimono la posizione ufficiale del Parlamento europeo, in quanto istituzione dell'Unione europea che rappresenta direttamente l'insieme dei cittadini. A tutti gli altri organi del Parlamento va applicato invece un approccio differenziato e più funzionale, indipendentemente dalla loro natura.

Il principio adottato per l'Aula non potrà tuttavia divenire effettivo che progressivamente, tenendo conto del deficit di interpreti di conferenza che continuano a registrare talune nuove future lingue ufficiali (segnatamente il maltese e il lettone). Per quanto riguarda altri organi che, per definizione, svolgono un lavoro preparatorio, sarà preferibile procedere a un adeguamento ai bisogni effettivi dei deputati che vi partecipano.

- c) Ai sensi dell'apposito protocollo allegato ai trattati CE, l'attività del Parlamento europeo si svolge in tre luoghi di lavoro. Questi ultimi devono dunque beneficiare di un trattamento equivalente nell'applicazione di ogni disposizione del regolamento. Per contro, le riunioni che si svolgono al di fuori dei suddetti tre luoghi (Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo) devono formare oggetto di un'analisi del fabbisogno caso per caso, tenendo conto delle spese supplementari, talvolta sproporzionate, che esse possono comportare, nonché dell'esigenza di aggiungere eventualmente lingue non comunitarie nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione.

Benché un siffatto orientamento sia già seguito nella prassi, la sua sistematizzazione, unitamente ad altre opzioni suggerite, potrebbe consentire una maggiore flessibilità nel caso delle relazioni interparlamentari all'interno e all'esterno dell'Unione.

- d) Sulla base della parità di trattamento fra tutti i deputati, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, ogni organo del Parlamento dovrebbe, al momento della sua costituzione e in linea con il codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza, adottare il proprio regime linguistico in funzione della sua composizione e tenendo conto soltanto degli effettivi membri titolari e sostituti.

Si dovrebbe poter attuare altresì un sistema più rigoroso di conferma con congruo anticipo della presenza effettiva alle riunioni, al fine di non mobilitare inutilmente risorse linguistiche che potrebbero essere utilizzate altrove.

- e) Per gli organi diversi dall'Aula si potrebbe prevedere una gerarchizzazione dei documenti scritti, senza tradurre sistematicamente quelli che rivestono carattere interlocutorio (esempio: documenti di lavoro, ecc.), che sono di ordine meramente programmatico (esempio: ordini del giorno, calendari, ecc.) o che assolvono una funzione di segreteria (esempio: processi verbali, ecc.) o di carattere amministrativo.

Si potrebbe riflettere anche sul trattamento da riservare agli emendamenti, almeno in sede di commissione. La questione della loro ricevibilità e della limitazione del loro numero, in particolare in Aula, esula di per sé dal quadro della presente relazione, anche se sarà certamente opportuno ritornarvi.

Comunque sia, i servizi del Parlamento, in particolare il nuovo Servizio del deposito (Tabling Office), dovrebbero essere in grado di prestare tutta la loro assistenza ai deputati che si trovassero nell'impossibilità di redigere un testo direttamente in una lingua da loro conosciuta.

4. Prospettive future

Nel contesto della riflessione sulla problematica del multilinguismo, sottesa dalla volontà di preservare la diversità culturale e linguistica dell'Unione europea, il relatore si augurerebbe di rilanciare la riflessione sulla promozione di una lingua pivot neutra come l'esperanto. Una siffatta lingua potrebbe favorire la comunicazione transculturale, offrendo un'alternativa al rischio di vieppiù crescente preponderanza di talune delle lingue attuali senza con ciò mettere in pericolo il patrimonio linguistico che costituisce la ricchezza dell'Europa.

**ALLEGATO: LETTERA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI**

(Lettera del 6.11.2003 - Rif. D/312816)

On. Giorgio NAPOLITANO
Presidente della commissione
per gli affari costituzionali
PARLAMENTO EUROPEO

Onorevole Presidente, caro collega,

nella riunione del 20 ottobre 2003 l'Ufficio di presidenza ha proceduto a uno scambio di opinioni in merito alle questioni illustrate nella terza relazione PODESTA' sulla preparazione del Parlamento all'allargamento e segnatamente le norme sul multilinguismo.

In seguito alla decisione dell'Ufficio di presidenza e a norma degli articoli 180, paragrafo 2, e 181 del regolamento, Le sarei grato se la commissione per gli affari costituzionali potesse esaminare la necessità di prevedere delle misure precauzionali relativamente all'applicazione delle norme generali sul multilinguismo previste dal regolamento del Parlamento europeo (segnatamente gli articoli 117 e 139), eventualmente anche la loro revisione. Nel corso della riunione l'Ufficio di presidenza ha suggerito, qualora la Sua commissione ritenesse necessaria la revisione del regolamento, che essa sia elaborata in tempo utile da consentirne l'entrata in vigore entro e non oltre il 1° maggio 2004.

Voglia gradire, onorevole Presidente e caro collega, i sensi della mia profonda stima.

Pat COX